



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. 15154/D.G.

Cagliari, 14 APR. 2016

Al Comune di Uta

comune.uta@legalmail.it

Oggetto: Richiesta di parere per l'installazione di un impianto solare termodinamico in località "Su Coddu de sa Feurra" - Proponente: Sardinia Green Island.

In riferimento all'oggetto si riscontra la nota del comune in indirizzo prot. n. 5518 del 06.04.2016, per specificare che l'intervento proposto si ritiene compatibile con la zona urbanistica omogenea attualmente prevista negli atti di pianificazione comunale.

Il d.lgs. n. 387 del 2003 e smi, all'articolo 12, comma 7 prevede, infatti, che gli impianti di cui all'articolo 2 comma 1 lettere b) e c) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Si rammenta, infatti, che a livello comunitario e nazionale è stato espresso un favor per le fonti rinnovabili che si è tradotto:

- nella qualificazione delle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili quali opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
- nell'affermazione del principio c.d. di indifferenza urbanistica della costruzione degli impianti, potendo essere gli stessi localizzati all'interno di qualsiasi zona omogenea, salvo il riconoscimento all'autorizzazione unica dell'effetto di variante urbanistica, ove la stessa occorra;
- nel riconoscimento in capo alle Regioni della possibilità di definire i siti "non idonei" all'installazione di specifici impianti;
- nell'introduzione di misure di semplificazione, consistenti nella definizione del procedimento teso al rilascio dell'autorizzazione unica;
- nella previsione espressa del divieto per le Regioni o le Province delegate al rilascio dell'autorizzazione unica di subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di preve convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto.

Tutte le disposizioni, i cui contenuti sono sinteticamente sopra richiamati, sono state qualificate dalla Corte Costituzionale quali principi fondamentali, la cui immediata operatività e cogenza, con conseguente prevalenza rispetto a disposizioni regionali, di volta in volta dichiarate incostituzionali, è stata anch'essa oggetto di vari e distinti pronunciamenti.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

A fronte del principio di c.d. indifferenza urbanistica e del contestuale mantenimento delle condizioni agricole nella più ampia area di intervento, con piena riespansione delle caratteristiche agricole della porzione del fondo interessata dall'impianto a fine vita dello stesso e della connessione dell'impianto con lo sviluppo delle attività agricole, non si ritiene, quindi, necessario classificare l'area di sedime delle opere proposte con una differente zona urbanistica omogenea. Sono, evidentemente, fatte salve differenti valutazioni del soggetto competente in materia di pianificazione urbanistica.

Ove dovesse ammettersi la localizzazione dell'impianto nella attuale zona agricola, in sede di conferenza di servizi dovrà essere evidenziata la presenza della disciplina operante nella fascia di rispetto prevista nel Piano consortile del CASIC (oggi CACIP), nonché esplicitati gli adempimenti richiesti per la dismissione degli impianti a fine vita e la rimessione in pristino delle aree. Simili previsioni, unitamente alle restanti formulate dagli enti competenti, confluiranno nell'autorizzazione unica.

Infine, si rappresenta che tali interventi sono ammessi, anche nelle more dell'adeguamento del PUC del PPR, dall'articolo 20, comma 9 bis, punto 2 della legge regionale n. 45 del 1989, come modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 2015.

Si rappresenta, infine, che la Regione sta operando al fine di rendere coerenti i propri atti di indirizzo rispetto al quadro normativo comunitario e nazionale¹.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni

Dir. Serv. Pianif. Ing. Antonio Sanna

¹ A livello comunitario: Protocollo di Kyoto del 11.12.1997, direttive comunitarie, 2001/77/CE, 2003/30/CE e 2009/28/CE. A livello nazionale: la direttiva 2001/77/CE è stata recepita con l'adozione del d.lgs. n. 387 del 2003, la successiva direttiva 2009/28/CE ha avuto attuazione con l'emanazione del d.lgs. n. 28 del 2011, modificativo del primo decreto legislativo.